

---

COMUNE DI MORGEX



COMMUNE DE MORGEX

---

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI  
ED AUSILI FINANZIARI E  
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI  
ECONOMICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°24 del 29/11/2022

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 Oggetto e tipologie di sovvenzioni**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Morgex a persone, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
  
2. L'intervento del Comune che concede i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:
  - a) contributi: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate negli articoli da 9 a 14 - tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale, delle attività rivolte ai giovani, della cultura locale, dello sport e del tempo libero, del patrimonio naturale, storico ed artistico, dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo - dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo, per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
  
  - b) sussidi (interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno) ed ausili finanziari (volti al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia) tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione;
  
  - c) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;
  
  - d) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate negli articoli da 9 a 14 - tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale, delle attività rivolte ai giovani, della cultura locale, dello sport e del tempo libero, del patrimonio naturale, storico ed artistico, dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo - ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

## **Art. 2 Soggetti beneficiari**

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici di cui al presente Regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, che versino in una delle seguenti situazioni:
  - persone fisiche residenti o dimoranti nel territorio comunale
  - a) in situazione di disagio tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita;
  - b) che pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate negli articoli da 9 a 14 - tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale, delle attività rivolte ai giovani, della cultura locale, dello sport e del tempo libero, del patrimonio naturale, storico ed artistico, dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo - dello Statuto comunale, purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;
  - enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che operano sul territorio comunale che:
    - a) pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate negli articoli da 9 a 14 - tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale, delle attività rivolte ai giovani, della cultura locale, dello sport e del tempo libero, del patrimonio naturale, storico ed artistico, dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo - dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
    - b) perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
    - c) effettuino interventi per la sistemazione di immobili di proprietà di soggetti privati che siano di pubblico interesse nel territorio comunale;
    - d) compiano, nell'ambito del territorio comunale, opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
    - e) intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
    - f) intervengano in favore di iniziative umanitarie.
2. Nel caso di concessione di contributi a favore di imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. La Giunta comunale quantifica l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.

## **CAPO II**

### **CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI**

### **Art. 3 Contributi ordinari**

1. Gli interventi ordinari dell'Amministrazione comunale a favore di enti/associazioni consistono nell'assegnazione di contributi con frequenza annuale a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente e/o Associazione richiedente.
2. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e dovrà essere corredata da:
  - a) copia dello statuto e/o atto costitutivo del richiedente
  - b) bilancio preventivo
  - c) rendiconto delle attività dell'anno precedente.

### **Art. 4 Contributi straordinari**

1. Gli interventi straordinari dell'Amministrazione comunale a favore di enti/associazioni consistono nell'assegnazione di contributi a sostegno di singole iniziative, eventi, acquisti di beni o servizi che l'ente/associazione intenda attuare purché l'Amministrazione comunale rinvenga il pubblico interesse all'attuazione di quanto proposto.
2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. L'erogazione del contributo avverrà su presentazione dell'ordine di acquisto o di un preventivo di spesa o del bilancio preventivo della manifestazione, con obbligo di far pervenire, a consuntivo, la documentazione a comprova delle spese effettivamente sostenute, pena la revoca in tutto o in parte del contributo erogato e quindi l'obbligo di rimborso al Comune.

### **Art. 5 Vigili del Fuoco Volontari**

Al Distaccamento comunale dei Vigili del Fuoco Volontari è assegnato ogni anno un contributo ordinario per garantire il funzionamento e l'attività pari al trasferimento regionale vincolato, attribuito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/2002; eventuali economie restano a disposizione del Distaccamento per essere impegnate negli esercizi successivi.

La liquidazione avverrà in un'unica soluzione e sarà subordinata al versamento dei fondi da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Ulteriori eventuali contributi ordinari per l'espletamento di compiti di interesse comunale sono assoggettati alle norme previste dal presente regolamento, ad eccezione del termine di presentazione, comunque non perentorio, di cui all'art. 3, c. 2.

## **CAPO III**

### **SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

#### **Art. 6 Soggetti in condizione di bisogno**

1. Il Comune può elargire sussidi a soggetti in condizione di bisogno, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria o in forma straordinaria.

### **Art. 7 Sussidi ordinari**

1. I sussidi ordinari consistono in un assegno mensile che integra il reddito insufficiente percepito dalla persona in stato di bisogno o dal suo nucleo familiare, oppure nel pagamento diretto di spese, quali ad esempio il canone di locazione abitativo, le utenze, le spese per l'acquisto di generi di prima necessità.
2. Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunge il "minimo vitale" identificato nelle tabelle approvate annualmente dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.3 della L.R. 19/94.
3. Qualora ad essere assistito sia un nucleo familiare nella determinazione del reddito vanno considerati tutti i redditi dei componenti il nucleo.

### **Art. 8 Procedimento per l'ammissione ai sussidi ordinari**

1. Il procedimento per l'ammissione ai sussidi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:
  - a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, Consigli circoscrizionali, associazioni di volontariato, ecc.);
  - b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti, mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati medici, prescrizioni mediche necessarie per cure non prestate dall'U.S.L., ecc.), tenendo conto degli obblighi e dei divieti sanciti dall'art.18 della legge 7 agosto 1990, n.241.
  - c) comunicazione agli istanti dell'esito della pratica.

### **Art. 9 Ausili finanziari**

1. L'Amministrazione può decidere, con lo stesso procedimento di cui all'art. 8 fatte salve eventuali disposizioni regolamentari o norme di legge specifiche nella materia, di erogare ausili finanziari a carattere straordinario, quali l'accesso alla mensa comunale, l'esenzione dal pagamento di bollette per servizi comunali, eccetera, a favore di soggetti di cui all'art. 6 o componenti del medesimo nucleo familiare.

## **CAPO IV VANTAGGI ECONOMICI**

### **Art. 10 Vantaggi economici**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 2, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
3. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.
4. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione e con deliberazione della Giunta comunale.

## **CAPO V PATROCINIO**

### **Art. 11 - Natura del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrino nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta comunale.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.12 - Pubblicità**

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.